

DIMISSIONI

PREMESSA

All'interno della disciplina del diritto del lavoro, le dimissioni sono l'atto con cui un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto di lavoro che lo vincola al datore di lavoro nel suo rapporto di lavoro.

Le dimissioni del lavoratore, infatti, costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo (Cass. N. 7735/2004), sono atto a forma libera salvo che "per esse non sia stata convenzionalmente pattuita, individualmente, ovvero ad opera della fonte collettiva, la forma scritta" (Cass. N. 2048/1998).

CCNL e PREAVVISO

L'art. 31 del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro del trasporto aereo prevede la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, purchè vengano rispettati i termini previsti dalla norma di riferimento.

Infatti, al comma 2, si specifica che superato il periodo di prova, occorre dare un **termine di preavviso di 20 giorni per ogni anno intero di servizio prestato dal pilota, mentre per un pilota non più in prova il preavviso da rispettare prevede un termine minimo di due mesi fino ad un massimo di quattro mesi.**

Le frazioni di un anno saranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni.

Al contrario, invece, **il preavviso non dovrà essere osservato** quando il pilota abbia dato **giusta causa** alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto: a titolo esemplificativo, si ricorda la previsione dell'art. 30 del CCNL che alla lettera e) dispone che il licenziamento senza preavviso può essere adottato, a titolo esemplificativo, quando il pilota commetta grave insubordinazione verso i superiori, oppure danneggi i beni della compagnia o dei suoi dipendenti, ovvero quando si assenti ingiustificatamente nel giorno seguente il riposo per due volte nell'arco di 12 mesi.

I termini di disdetta decorreranno dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

DIMISSIONI SENZA PREAVVISO

Nel caso in cui **una delle due parti risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i termini di preavviso** predetti, i termini potranno essere sostituiti da una somma (**indennità pari all'importo della retribuzione minima garantita e relativa al periodo di mancato preavviso** (comprensivo quindi di stipendio base e indennità di volo minima garantita).

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.

Pertanto, **la compagnia sarà legittimata a trattenere l'indennità del mancato preavviso del dipendente il quale ha dato le dimissioni senza rispettare i termini della contrattazione collettiva**: in particolare, nell'ipotesi in cui le somme dovute dal lavoratore non siano sufficienti, la società creditrice potrebbe richiedere in via esecutiva le restanti somme.

Per completezza della trattazione, l'art. 2118 del c.c. dispone che *"ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti"*.

Qualora peraltro il recedente non abbia concesso i termini di preavviso, lo stesso sarà obbligato a corrispondere alla controparte *"un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso"* art. 2118 cc, 2 co.

Il successivo art. 2119 c.c. nella stessa ottica paritaria prevede che *"ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto"*.